

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

# REGOLAMENTO DEL SENATO

INTEGRAZIONE APPROVATA NELLA SEDUTA  
DEL 24 APRILE 2013

*Introduzione nel Regolamento del Senato di  
una disposizione transitoria per l'integrazione  
del Consiglio di Presidenza nella XVII legislatura*

MAGGIO 2013

*L'integrazione al Regolamento riportata nel presente fascicolo è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2013.*

*Tale integrazione è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art. 2, comma 1, della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 24 aprile 2013 - Doc. II, n. 5).*

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XVII legislatura, nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione transitoria e non trova applicazione il limite di cui all'ultimo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 5.

2. Ciascun Gruppo che, a seguito delle votazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, non risulti rappresentato nel Consiglio di Presidenza e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione transitoria, abbia avanzato richiesta di integrazione ai sensi del comma 2-*bis* del medesimo articolo 5 sulla quale abbia già deliberato in senso favorevole il Consiglio di Presidenza, ha diritto all'elezione di un ulteriore Senatore Segretario.

3. L'elezione avviene con un'unica votazione.

4. Nella votazione per l'elezione di cui al comma 3, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato la richiesta di cui al comma 2, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.

5. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a tre.

6. Si applicano i commi 2-*quater* e 4 dell'articolo 5.

## REGOLAMENTO DEL SENATO

7. L'elezione di un Senatore Segretario ulteriore rispetto al limite di cui all'ultimo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 5 non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio del Senato.

8. Per la finalità di cui al comma 7, il Consiglio di Presidenza delibera la corrispondente riduzione delle competenze spettanti a ciascun componente del Consiglio medesimo, come integrato in seguito all'elezione di cui al comma 3.